

# **Atti di bullismo e di violenza in genere e comunita' scolastica.**

**Profili di responsabilità del docente e della scuola alla luce  
della giurisprudenza**

**Avv.Lorenzo Capaldo**

**Non esiste una definizione giuridica codificata del  
fenomeno del bullismo**

**➤ LE CONDOTTE RICONDUCIBILI AL BULLISMO DEVONO  
ESSERE QUALIFICATE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE**

**Profili di rilevanza penale (lesioni, percosse,  
ingiuria, estorsione, violenza privata ecc.)**

**Profili di responsabilità civile: *il danno ingiusto*  
determinato alla vittima fa sorgere l'obbligazione di  
risarcimento.**

## Il minorenni

- **Diritto penale:** è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora 18, se aveva la capacità d'intendere e di volere (art.98 c.p.).
- **Diritto civile:** delle conseguenze dannose degli atti del minorenni risponde ->
  - A) chi ne ha la vigilanza (alternativamente il genitore o il precettore);
  - B) Il genitore per *culpa in educando*.

La funzione educativa dei minori nell'ordinamento

**Art.30. Cost.:** *E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio*

- Potere non *sui* figli, ma *per* i figli. *Officium*.
- Una funzione e, quindi, un potere non completamente discrezionale, ma strumentale al fine per cui è stato conferito:

un adeguato svolgimento del processo educativo.

**Diritto dovere di educare:** *originario e primario* (rispetto al compito educativo di altri); *insostituibile e inalienabile* (non totalmente delegabile: si può delegare un singolo atto, non la funzione).

## **L'obbligo educativo del genitore**

- Immanente alla relazione genitore – figlio minore e sopravvive all'affidamento a terzi del minore
- **NON è alternativo, MA concorrente con quello di vigilanza, anche se questa è esercitata da altri**
- Il genitore risponde per *culpa in educando* anche quando il minore è affidato alla vigilanza di un terzo

## **Esiste una corresponsabilità formativa della scuola, garantita dalla Costituzione.**

**Gli artt.33 e 34 enucleano una serie di principi che fanno da sfondo alla regolamentazione della funzione educativa della scuola.**

- Libertà d'insegnamento;
- presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi dell'istruzione;
- libera istruzione da parte di enti privati;
- libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione;
- obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore;
- riconoscimento del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più elevati dell'istruzione.

## **La funzione educativa della scuola si fonda:**

**Art.1 D.Lgs 297/94** -> libertà d'insegnamento intesa come libera espressione culturale del docente, diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

**Art.1 DPR 275/1999** -> autonomia didattica delle scuole come garanzia di libertà e pluralismo culturale. Progettazione e realizzazione di progetti mirati allo sviluppo della persona umana.

## Funzione educativa della scuola

- Non solo istruzione, ma anche **formazione** ed **educazione** degli studenti (Cass. 2656/2008)
- Prospettiva non antagonista, ma **complementare** a quella della famiglia (alleanza educativa)
- Possibilità di contrasto con i genitori, ma impossibilità (giuridica) di imporre da parte loro un **veto** alle azioni (di istruzione/educazione) della scuola, attuate nel rispetto delle norme

## Funzione educativa della scuola

Cass. SSU ord 5.2.2008, n.2656

*“E' pertanto certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad **interferire ed anche eventualmente a contrastare** con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell' approccio alla materia sessuale, ma anche nell' insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, l'educazione civica, le scienze, e quindi **ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori**”*

### **Corresponsabilità educativa scuola – famiglia.**

**La scuola svolge un compito sussidiario e integrativo nei confronti della famiglia.**

**La famiglia non può delegare totalmente la funzione educativa alla scuola.**

**Il ruolo educativo della scuola risulta ancor più importante sotto il profilo dell'interesse collettivo nella crisi della famiglia.**

E' sul riconoscimento della funzione educativa della scuola, che si legittima l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della competenza disciplinare sugli alunni: art.1 DPR 24.6.1998, n.249.

### **Alcune condotte ascrivibili al bullismo sono realizzate all'esterno della scuola**

**Quali sono i confini spaziali e temporali dell'azione disciplinare?**

**Il ruolo del regolamento è fondamentale per circoscrivere *ex ante* la pretesa punitiva della scuola (che deve coincidere ma non eccedere la funzione educativa).**

Rilevanza condotte extra-scolastiche che abbiano come soggetto passivo la COMUNITA' SCOLASTICA

TIPIZZAZIONE dell'illecito. E' sulla risposta che il corpo docente darà nell'individuazione delle condotte intollerabili, prima, e sull'applicazione delle sanzioni, poi, che si gioca il modello di convivenza sociale che la scuola propone ai suoi allievi.

## **Finalità educativa del procedimento disciplinare**

**Principio del contraddittorio** (art.4. Stat.) -> *nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.*

**Contestazione dell'addebito. Tempestiva. Specifica.**

**Sanzioni orientate al principio di riparazione del danno.**

**DIVIETO DI SANZIONI "ESEMPLARI".**

**AUTONOMIA DEI SINGOLI ISTITUTI.**

Art.4 Statuto: *i provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.*

**Conseguenze dell'inadempimento alle obbligazioni di educare e di vigilare**

## La responsabilità dei genitori

(art.2048, I e III co., C.C.)

*Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone assoggettate alla tutela che abitano con essi ...*

*Sono liberati da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.*

Oltre alla sorveglianza immediata, l'obbligo di vigilanza comprende una continua opera di educazione, adeguata alle condizioni personali e sociali sussistenti in concreto, la cui mancanza configura la *culpa in educando*.

## L'obbligo educativo del genitore

- Il dovere di educazione del genitore non conosce soluzioni di continuità
- L'obbligo di sorveglianza è alternativo a quello dei precettori e/o degli altri soggetti ai quali sia stato trasferito

### **Cass., sez.III, 6.12.2011, n.2600**

***Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.***

La Suprema Corte nella fattispecie ha cassato con rinvio una sentenza che aveva escluso la responsabilità dei genitori di un minore che, durante una partita di calcio, a gioco fermo e deliberatamente, aveva colpito con una violenta testata alla bocca un giocatore della squadra avversaria.

### **Trib Teramo, 16/1/2012 n.18**

- **Costituzione di un gruppo di discussione in un *social network* “quelli che odiano LC ... facciamogli capire che a Mosciano non ce le vogliamo le troie come lei”.**
- **I genitori devono dimostrare:**
  - a) **di aver educato -> non mera indicazione di regole astratte, ma trasmissione di strumenti relazionali;**
  - b) **di aver efficacemente e concretamente controllato l'assimilazione dell'educazione.**
- **LIMITAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA ACCESSO AL WEB.**

### **Trib. Milano, 22.12.2009**

- **Violenza sessuale di un minore a carico di altra minorenn.**
- ***Lo svolgimento dei fatti e i dettagli della vicenda emersi in sede penale dimostrano la mancanza o l'inadeguatezza di messaggi educativi volti a inculcare nel minore il rispetto dell'altro/a e l'attenzione ai sentimenti altrui***
- **Non sarebbe sufficiente provare:**
  - a) **Il rendimento scolastico;**
  - b) **Il rispetto degli orari imposti;**
  - c) **Il comportamento in ambiente scolastico.**

### **La responsabilità della scuola e dei docenti (art.2048, II e III co., C.C.)**

***I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.***

**Sono liberati da responsabilità *soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.***

A questa responsabilità si aggiunge una responsabilità contrattuale (che sorge al momento dell'iscrizione a scuola) di garanzia e protezione dell'incolumità dell'allievo minorenn (giurisprudenza costante).

***culpa in vigilando***

## La prova liberatoria dalla *culpa in vigilando* secondo la Corte di Cassazione

- Cass n.9542/2009; n.24997/2008; n.2272/2005 :
- il danneggiato può limitarsi a provare il concreto accadimento del fatto illecito durante l'attività scolastica;
- La scuola deve provare:
  1. di non essere stata in grado di spiegare, attraverso il suo personale, un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale che conduce all'infortunio
  2. di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale

## Trib. Bologna, 8.1.2013, n.16

- La responsabilità omissiva della scuola per i danni causati ad uno studente dal comportamento vessatorio dei compagni può essere affermata solo qualora il ricorrente produca riscontri incontrovertibilmente certi, specialmente di carattere documentale, non essendo sufficienti delle mere prove testimoniali.
- A tal fine il ricorrente, che lamenta gesti vessatori, prevaricatori ed offensivi protrattisi per ben due anni scolastici, avrebbe dovuto renderne conto nei ripetuti incontri con il personale scolastico e con la dirigenza e, nella futura previsione di censurare l'operato della scuola sul piano omissivo, avrebbe dovuto formalizzare la segnalazione per iscritto.
- Inoltre, a prescindere dalla prova dell'evento, è onere dell'attore dimostrare il rapporto causale tra l'evento e la condotta asseritamente omessa dalla scuola, considerato che quanto lamentato potrebbe non avere esclusivamente o preponderatamente causa nel clima scolastico, ma in quello familiare (venendo, quindi, in causa non la *culpa in vigilando* della scuola ma la *culpa in educando* dei genitori dei compagni di scuola autori delle vessazioni).

### **Tra le misure preventive:**

- **Adeguate sistema sanzionatorio disciplinare.**
- **Sanzionabilità condotte extrascolastiche?**
- **Coinvolgimento dei genitori con il patto di corresponsabilità.**
- **Sensibilizzazione degli studenti circa il fenomeno.**
- **Istituzione di sportelli di ascolto.**
- **Vigilanza all'interno dell'istituto e all'uscita.**